

DETERMINAZIONE MENSILE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI DISABILITA'

PERIODO: 1° LUGLIO 2025 - 30 GIUGNO 2026

Livelli di reddito familiare

da		NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE										
		1 (*)	2 (**)	3	4	5	6	7	8	9	10	ogni componente in più oltre il 10°
		Importo mensile dell'assegno in euro										
0,00	24.011,89	154,11	192,61	348,54	502,60	695,25	889,67	1.043,79	1.199,74	1.353,80	1.507,89	154,11
24.011,90	27.499,61	135,73	174,28	328,35	484,29	676,92	869,53	1.025,44	1.179,56	1.333,62	1.489,56	154,11
27.499,62	31.121,52	115,60	154,11	310,01	464,11	656,70	851,15	1.005,31	1.159,35	1.315,27	1.469,36	154,11
31.121,53	34.609,27	0,00	115,60	253,16	387,04	561,31	733,78	869,53	1.005,31	1.141,03	1.276,76	135,73
34.609,28	39.572,60	0,00	77,04	212,80	348,54	522,83	695,25	830,99	966,74	1.102,50	1.238,25	135,73
39.572,61	44.535,96	0,00	67,93	135,73	231,12	405,41	579,66	695,25	812,67	928,23	1.043,79	115,60
44.535,97	49.499,28	0,00	67,93	135,73	203,62	289,85	464,11	579,66	695,25	812,67	928,23	115,60
49.499,29	55.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	348,54	464,11	579,66	695,25	812,67	115,60
55.804,09	62.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12	348,54	464,11	579,66	695,25	115,60
62.243,01	e oltre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE:

(*) Si applica nel caso di un unico componente il nucleo minore od inabile, titolare di pensione indiretta.

(**) Importi validi ai fini dell'assegno unitario mensile di disabilità. L'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso anche all' 8° ed al 9° scaglione. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di 100,00 euro.

L'assegno mensile di disabilità compete anche al titolare di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, unico componente il nucleo familiare e in possesso dei medesimi requisiti reddituali previsti per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, riconosciuto a giudizio insindacabile del Collegio medico disabile in situazione di gravità o inabile. L'aumento di 100 euro, ex Art. 17.3 TUPF, per il primo membro disabile del nucleo familiare è riconosciuto anche alla persona, unico componente del nucleo familiare, che ha diritto all'assegno di disabilità ex Art. 16, comma 2, TUPF (cf. *Rescriptum ex Audientia SS.mi* dell'11 Agosto 2025).